

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

la 54-IFREP Scuola Superiore in Psicologia Clinica, con sede in Roma, Piazza Ateneo Salesiano, 1, C.F. 04528181003, nella persona del suo Legale Rappresentante Prof.ssa Carla Maria de Nitto, nata a Mesagne (BR) , il 12/07/1955, C .Fiscale DNTCLM55L52F152V

E

La ASL 7 del Sulcis Iglesiente, con sede legale in Carbonia (SU) Via Dalmazia 83 09013 P.I. 03990310926, d'ora in poi denominata " Azienda", rappresentata dalla Dott.ssa Giuliana Campus, sito www.aslsulcis.it.

PREMESSO

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie, che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenze; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. * prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo degli allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'Azienda Asl n. 7 del Sulsic Iglesiente, assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 5 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della Struttura Ospitante.

* Circolare MIUR n.2563 del 29.05.2008

Articolo 2

All'attività di tirocinio di cui all'**articolo 1** possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

Articolo 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d, della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro:

durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. Il nominativo del tirocinante;
- b. I nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante
- c. Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. Le strutture dall'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Articolo 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. Rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n.196/2003 sulla privacy.

Articolo 5

La 54-IFREP Scuola Superiore in Psicologia Clinica assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;

l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Articolo 6

La convenzione avrà validità quadriennale (4 anni) , a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e si intenderà tacitamente rinnovata salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti firmatarie e recepite da apposito atto aggiuntivo.

Articolo 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 8

Il Soggetto Promotore, in qualità di “Titolare del trattamento dei dati personali”, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679, nomina ai sensi dell’art. 28 del citato Regolamento il Soggetto ospitante “Responsabile del Trattamento dei dati personali”, per l’esecuzione e gestione delle attività oggetto della presente Convenzione, in quanto la stessa presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.

- Il Responsabile, direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito e con autonomia operativa, eseguirà il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e contatti degli specializzandi, nonché dati anagrafici e contatti del tutor) connesso alle attività oggetto della presente Convenzione per il tempo occorrente all’esecuzione della stessa e/o sino al manifestarsi della volontà di recesso dalla Convenzione di una delle Parti. Il compimento di operazioni di trattamento diverse rispetto a quelle sopra indicate dovrà essere previamente autorizzato da parte del Titolare.

- Il Responsabile tratta i dati personali sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto del Regolamento (artt. 5 e 28) e delle altre norme di legge in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi, i provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Titolare e il Responsabile – sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare – provvedono a riesaminare e aggiornare le misure tecniche e organizzative impiegate. Ove il Responsabile violi gli obblighi sopra previsti risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”.

Articolo 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo, _____ data _____

54 IFREP

Scuola Superiore in Psicologia Clinica
Il Rappresentante Legale dell'IFREP-93

Prof.ssa Carla Maria de Nitto

Il Direttore Generale
ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente

Dott.ssa Giuliana campus